



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
35	28/02/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81. Illecito ai sensi degli artt. 101 co. 1, 124 co.1, 133 co. 1 e co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall' ARPAC dipartimento di Caserta - tutte le note di contestazione degli anni 2018-2019. Illecito ex art. 133 co. 3, contestazione 4/46-3-2018 del NOE di Caserta. Applicazione dell' art. 8 della L. 689/81. Trasgressore: Molinari Giorgio Obbligato in solido: Ditta Napoli Nord Scarl

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, i sopralluoghi/prelievo relativi agli anni 2018 e 2019, controlli dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, Impianto di Depurazione "Napoli Nord" sito in Orta di Atella;
- Che, relativamente a tali controlli, ravvisava gli illeciti in oggetto ed emetteva le seguenti note di contestazione nei confronti della Napoli Nord Scarl, nella persona del suo legale rappresentante Giorgio Molinari:
 1. 30005/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 2. 40704/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 3. 43134/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 4. 46879/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 5. 56132/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 6. 57009/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 7. 58495/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 8. 57936/2018 – artt. 124 co.1 e 133. co. 2;
 9. 4870/2018 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 10. 17900/2019 – artt. 101 co.1 e 133 co.1 ed artt. 124 co.1 e 133. co. 2;
 11. 23360/2019 - artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 12. 37602/2019 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 13. 33036/2019 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 14. 66198/2019 – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
 15. 1900/2020 (sopralluoghi in dicembre 2019) – artt. 101 co.1 e 133 co.1;
- Che, inoltre, perveniva nota di contestazione 4-46-3 del NOE di Caserta avente data 19/01/2019, tramite la quale si contestava, alla Napoli Nord Scarl, nella persona del suo legale rappresentante Giorgio Molinari, la violazione dell'art. 133 co. 3;
- Che le analisi dei campioni hanno evidenziato il superamento dei valori limite stabiliti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06:
 - Per i parametri BOD5 - COD - SOLIDI SOSPESI TOTALI tramite le contestazioni 30005/2018 – 56132/2018 – 4870/2019 – 17900/2019 – 66198/2019 - 23360/2019;
 - Per i parametri AZOTO AMMONIACALE – TENSIOATTIVI TOTALI – E.COLI tramite le contestazioni 58495/2018 – 33036/2019;
 - Per il parametro AZOTO NITROSO tramite la contestazione 1900/2020;
 - Per i parametri: BOD5 – COD tramite le contestazioni 46879/2018 e 40704/2018;
 - Per i parametri: SOLIDI SOSPESI tramite la contestazione 37602/2019;
 - Per i parametri: TENSIOATTIVI TOTALI tramite la contestazione 43134/2018;
 - Per i parametri: TENSIOATTIVI TOTALI - E. COLI tramite la contestazione 57009/2018;
 - Per i parametri: AZOTO AMMONIACALE tramite la contestazione 4-46-3/2018 NOE;
- Che, relativamente alla violazione dell'art. 124 co. 1 D.lgs. 152/2006, si ravvisava lo scarico di acque reflue tramite by-pass, in assenza di autorizzazione, tramite le contestazioni ARPAC 57936/2018 e 17900/2019;
- Che, relativamente a tutte le contestazioni di cui sopra, sono pervenute, ex art. 18 L 689/81, memorie difensive con richiesta di audizione annessa;

- Che le audizioni sono state tutte regolarmente convocate ed espletate;

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente notificati;
 - Che, dal verbale di accertamento, risulta che ricettori dello scarico sono i Regi Lagni;
 - Che le memorie difensive inoltrate allo scrivente Ufficio, per le contestazioni relative al superamento dei valori limite stabiliti dalla Tab. 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06, che qui si intendono integralmente riportate, contengono, tutte, i punti salienti di seguito esposti:
1. *“Nonostante la mancata stipulazione del contratto, la Regione Campania, in ragione della criticità in cui versava la presente gestione, ha disposto la consegna anticipata, facendo subentrare Napoli Nord Scarl nella gestione dell’impianto, a SMA Campania S.p.A. (di seguito, solo SMA Campania), alle ore 00.00 del 21 aprile 2018.*
 2. *L’affidamento pubblico in forza del quale Napoli Nord Scarl gestisce l’Impianto ha per oggetto: “(...) - la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione studio legale Robaldo-Ferraris studio associato 3 appaltante (Regione Campania), nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di rifunzionalizzazione e di adeguamento dell’impianto di depurazione di Cuma, attualmente in esercizio; - la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e di adeguamento dell’impianto medesimo; - la gestione dell’impianto e dei collettori comprensoriali per un periodo complessivo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di consegna del servizio di gestione (che avverrà ad avvenuta approvazione del progetto definitivo) e comprensivo del periodo durante i quali sono eseguiti i lavori. (...)”. L’Impianto, dunque, oltre che gestito, doveva essere rifunzionalizzato ed adeguato, versando, come detto, in una condizione notoria di grave degrado manutentivo e funzionale determinata dalle precedenti gestioni. Tale grave situazione non consentiva più un efficiente espletamento del servizio di depurazione, ed era peraltro aggravata, come lo è tuttora, dalle insormontabili difficoltà a gestire i fanghi prodotti dal sistema depurativo (da ormai oltre un anno, la gestione dei fanghi biologici versa in una grave situazione determinata da due impreviste circostanze concorrenti, consistenti, da un lato, la modifica delle condizioni di smaltimento nelle discariche, che impedisce loro il ritiro dei fanghi, nonché il concomitante blocco degli spandimenti in agricoltura, che ha impedito, il ritiro dei fanghi da parte degli impianti di recupero; tale blocco è perdurato, sostanzialmente, fino alla primavera di quest’anno, quando l’attività di recupero in studio legale Robaldo-Ferraris studio associato 4 agricoltura è stata ripresa, con volumi sensibilmente ridotti, in ragione delle limitazioni derivanti dalla sopravvenuta disciplina dell’articolo 41 del DL. 109/2018). In tale contesto, le operazioni di rifunzionalizzazione di un impianto che versava in condizioni sostanziali di guasto doveva affrontare difficoltà considerevoli tali da costringere Cuma Scarl a richiedere la proroga dei termini per effettuare gli interventi tecnici prescritti.*
 3. *Senonché, già in data 15 febbraio 2018, SMA Campania, che ai tempi gestiva ancora l’impianto, denunciava l’impossibilità di smaltire correttamente i fanghi biologici. In data 21 febbraio 2018, tale denuncia veniva reiterata. Il successivo 28 febbraio 2018, SMA Campania comunicava la volontà e disponibilità alla riconsegna dell’Impianto alla Regione Campania, che però diffidava la società a mantenere detta gestione ed a garantire il regolare funzionamento del processo depurativo.*
 4. *A fronte di tale situazione di rifiuto di SMA Campania di continuare la gestione dell’Impianto, Regione Campania invitava l’ATI PizzarottiSuez e quindi l’esponente Napoli Nord Scarl alla consegna anticipata del Depuratore, e ciò nella conclamata e pacifica contingenza emergenziale determinatasi.*
 5. *In data 21 aprile 2018 ore 00,00 Napoli Nord Scarl è pertanto subentrata nella detenzione dell’Impianto, che quindi gestisce a tutti gli effetti dal 22 aprile. In tale occasione, come desumibile dal Verbale di presa in consegna del 20 aprile 2018 (doc. 3), si constatavano le gravi condizioni, dal punto di vista del funzionamento del Depuratore e della situazione di smaltimento dei fanghi, che da più di 4 mesi non venivano avviati in discarica, rimanendo deponati in Impianto. In particolare, il subentro era avvenuto nella conclamata evidenza delle carenze manutentive e funzionali in cui versava l’Impianto, che veniva, per l’appunto affidato a Napoli Nord Scarl, affinché, in adempimento a quanto previsto dalla gara aggiudicata all’ATI Pizzarotti-Suez, procedesse alla rifunzionalizzazione ed efficientamento dell’infrastruttura in questione.*
 6. *Napoli Nord Scarl, subentrata nella gestione dell’Impianto, ancor prima di stipulare il contratto di affidamento, dimostrando una diligenza superiore a quella richiesta dalla normativa sugli affidamenti*

pubblici, dava immediatamente corso alle lavorazioni per adeguare le strutture impiantistiche e renderle conformi alla normativa di riferimento. Il contratto di affidamento veniva stipulato, infine, in data 12 novembre 2018.

7. Tuttavia, fino all'intervenuto efficientamento e rifunzionalizzazione e quindi per il tempo necessario a svolgere le relative opere, è evidente e pacifico come Napoli Nord Scarl si sarebbe trovata nelle condizioni di non poter garantire, quotidianamente, l'efficienza del servizio depurativo ed il rispetto della normativa sugli scarichi idrici dal Depuratore, essendo subentrata proprio per ovviare alla conclamata e pacifica situazione di degrado manutentivo. Il Depuratore si trovava e si trova dunque in una situazione di sostanziale guasto e, fintantoché non saranno riavviati i sistemi impiantistici rifunzionalizzati, non potrà pretendersi il rispetto, da parte del gestore, dei limiti di emissione fissati dalla legge per gli scarichi, secondo quanto sancito dalla Direttiva Tecnica Regionale contenente gli "Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per le eventualità di guasti degli impianti di depurazione", approvata con DGR 259 del 29 maggio 2018 (doc. 4).
8. Il provvedimento di contestazione quivi impugnato, nonché il verbale di sopralluogo e gli esiti analitici che lo presuppongono sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti MOTIVI: Violazione della DGR n. 259 del 29 maggio 2012 di approvazione Direttiva Tecnica Regionale contenente gli "Indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per le eventualità di guasti degli impianti di depurazione". Violazione degli articoli 124 e 133 del D.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento, per errata valutazione dei presupposti.
9. Napoli Nord Scarl detiene l'Impianto nel contesto di un affidamento pubblico avente per oggetto la rifunzionalizzazione del Depuratore, il quale versa, da tempo, in gravi condizioni manutentive che lo rendono inefficiente ed in una sostanziale situazione di guasto. L'Impianto versa, da tempo, come è notorio, in gravi condizioni manutentive che lo rendono inefficiente, specialmente nei periodi caratterizzati da consistenti precipitazioni meteoriche ovvero quando vengono riversati (senza l'ovvia responsabilità di Napoli Nord Scarl, che non gestisce il sistema idrico integrato), nei condotti fognari reflui non conformi ai limiti di scarico in fognatura, che poi vengono collettati verso l'Impianto. Tale condizione di guasto, inoltre, sarà destinata a perdurare fintantoché Napoli Nord Scarl non abbia effettuato, collaudato e messo in esercizio gli interventi di rifunzionalizzazione di cui all'affidamento pubblico. Infatti, i lavori di rifunzionalizzazione devono essere condotti sulla scorta della normativa pubblica (D.lgs. 163/2006; DPR 207/2010) e nel rispetto delle relative tempistiche e subaffidamenti, i quali presuppongono specifici assensi regionali e consegne autorizzate. Al momento del sopralluogo, Napoli Nord Scarl aveva stipulato il contratto di affidamento da circa un anno ed era impossibile che avesse potuto provvedere all'ultimazione dei lavori di rifunzionalizzazione impiantistica necessari ad escludere l'attuale situazione di sostanziale guasto. Ad oggi, tale situazione da un lato di guasto e dall'altro di rifunzionalizzazione in corso preclude alle autorità di controllo di pretendere, nei confronti di Napoli Scarl, il rispetto dei parametri normativi fissati dalla legge e dall'autorizzazione per lo scarico e ciò in base a quanto stabilito dalla DGR n. 259 del 29 maggio 2012. L'articolo 2 delle relative Direttive approvate con detta DGR stabilisce infatti che gli interventi di ammodernamento dei depuratori (la rifunzionalizzazione affidata all'esponente è a tutti gli effetti preordinata ad un ammodernamento dell'Impianto) ed i periodi di guasto esonerano dal rispetto dei valori limite allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione. Napoli Nord Scarl era entrata nella conduzione dell'impianto solo in data 21 aprile 2018 e ha stipulato il contratto di affidamento solo in data 12 novembre 2018, dunque, quale affidataria dei lavori di rifunzionalizzazione impiantistica e ammodernamento di un depuratore, fra l'altro, sostanzialmente guasto, era esonerata dal rispetto dei limiti previsti allo scarico. Pertanto, non poteva contestarsi all'esponente ed al suo legale rappresentante alcun illecito.
10. Anche a prescindere dal disposto della DGR 259/2012, deve comunque escludersi che l'amministratore di Napoli Nord Scarl, stanti le ragioni sulla scorta delle quali la società si trova a gestire l'impianto, possa rispondere di violazioni connesse alla normativa ambientale. Napoli Nord Scarl è affidataria di lavori di rifunzionalizzazione, essenziali a ricondurre l'impianto nelle condizioni di restituire acque depurate rispettose dei limiti di legge allo scarico. Per svolgere tale attività, l'appaltatore doveva dunque apprendere l'Impianto nelle condizioni di grave inefficienza in cui versava, conducendolo nelle more delle lavorazioni, in quelle stesse condizioni, almeno fino alla fine della sua rifunzionalizzazione. Napoli Nord Scarl ed i suoi amministratori non sono dunque i soggetti, che, in senso stretto e per le finalità stabilite dalla normativa sugli scarichi, svolgono la funzione di gestore e non sono responsabili delle performance ambientali dell'impianto. Rispetto a violazioni rilevate in questa fase di rifunzionalizzazione, dunque, le responsabilità

in questione non possono essere rinvenute in capo all'appaltatore-detentore (Napoli Nord Scarl), ma tutt'al più, nei suoi danti causa o nei precedenti gestori, a cui deve imputarsi l'attuale condiziona dell'impianto.

11. *L'insussistenza dei presupposti della contestazione trova conferma anche nella rilevata successiva regolarizzazione dello scarico (doc. 5).*
12. *Tutto ciò senza dimenticare l'impossibilità di controllo della qualità del refluo in entrata. Napoli Nord Scarl non è il gestore del Servizio Idrico Integrato, ma solo il conduttore del Depuratore, per il periodo della sua rifunzionalizzazione. Ciò le preclude dunque di poter inibire lo scarico nei collettori fognari che collettano al Depuratore di reflui conformati alla relativa disciplina degli scarichi in fognatura. La qualità dei reflui in ingresso condiziona ulteriormente la possibilità di una corretta depurazione, circostanza che, anche per questo aspetto, prescinde dalle responsabilità dell'esponente.*
13. *Alla luce di quanto esposto si osserva come, in ragione delle criticità in cui versa l'impianto e della diligenza dimostrata nella celere regolarizzazione dello scarico (doc. 5), alla società e al suo legale rappresentante non poteva essere contestato alcun illecito e, pertanto, il verbale elevato da ARPAC è illegittimo e deve essere annullato.*
14. *Violazione dell'articolo 3 della Legge 689/81. Insussistenza dell'elemento soggettivo. A corollario di quanto da ultimo osservato, si ribadisce come la contestazione risulti illegittima anche per insussistenza dell'elemento soggettivo, non potendosi ravvisare, nel comportamento del legale rappresentate di Napoli Nord Scarl, alcuna colpa e men che meno dolo. Napoli Nord Scarl era stata immessa da circa un anno nella gestione di un impianto che versava in condizioni di conclamata criticità e disfunzione (l'Impianto deve essere infatti rifunzionalizzato), come risulta dal verbale di consegna datato 21 aprile 2018. È quindi evidente come la società, nel tempo trascorso tra la consegna dell'impianto e il sopralluogo, non sufficiente alla rifunzionalizzazione di un impianto versante in condizioni di sostanziale guasto, non potesse ovviare alla situazione di criticità riscontrata ed ammessa tra le parti e quindi non potesse garantire l'efficienza e l'efficientamento dell'Impianto, come risulta, altresì, dagli ulteriori verbali elevati da ARPAC nel corso dei mesi precedenti. Infatti, in precedenti sopralluoghi, erano già stati constatati taluni valori superiori ai limiti di emissione e sarebbe stato quantomeno improbabile che Napoli Nord Scarl in tempi così brevi avesse potuto rifunzionalizzare totalmente un impianto che, al momento della consegna, versava in gravi condizioni. A ciò si aggiunga, la situazione del contesto in cui Napoli Nord Scarl si trova ad operare, caratterizzata, da un lato, dall'impossibilità di garantire una corretta gestione dei fanghi, a causa della cronica e notoria criticità in cui versa, da oltre un anno, il relativo sistema di smaltimento. Tale criticità è stata peraltro acuita dal rifiuto operato dalle discariche, per scelta propria o per legge, di ritirare e smaltire i fanghi biologici. Ovviare a tale criticità mediante smaltimenti transfrontalieri peraltro non è sempre possibile. Dall'altro lato, occorre ricordare, come la qualità della depurazione sia condizionata dalla qualità del refluo in ingresso. I condotti fognari che collettano al Depuratore non immettono in quest'ultimo reflui a norma con la disciplina degli scarichi in fognatura e ciò non può dipendere da Napoli Nord Scarl e dal suo amministratore, che conduce il solo Impianto, senza essere gestore del Servizio Idrico Integrato e quindi senza essere responsabile della qualità dei reflui immessi in fognatura. In tale contesto, non è possibile rinvenire alcuna responsabilità del legale rappresentante di Napoli Nord Scarl nel riscontrato superamento dei parametri in discussione, la cui contestazione è illegittima anche per l'aspetto in considerazione.*
15. *L'insussistenza dell'elemento soggettivo è comprovata peraltro anche dell'intervenuta regolarizzazione dello scarico (doc. 5). Tale circostanza dimostra come l'impianto operi in modo regolare e solo a fronte di circostanze imprevedibili e fuori dalla potestà dell'appaltatore si determinino superi non riconducibili quindi ad una errata gestione impiantistica.*
16. *Si rileva inoltre che il superamento del limite qui in contestazione si riferisce al parametro "Azoto Ammoniacale", il quale si trova nelle acque reflue urbane quale composto chimico derivante soprattutto dal metabolismo umano che, in impianti conformi alle norme di cui al D.lgs. n. 156/2006, viene trasformato, a seguito di ossidazione biologica, in "Azoto Nitroso" e "Nitrico", i quali vengono successivamente degradati e abbattuti nella fase di denitrificazione. L'impianto gestito da Napoli Nord Scarl, tuttavia, non è dotato, dal titolare alla gestione precedente (subentrata, a seguito di procedura d'appalto, proprio per ovviare alle pregresse carenze), della sezione di trattamento dei composti dell'azoto e, pertanto, tecnicamente non è in grado, fino alla completa rifunzionalizzazione dell'Impianto, di trattare l'abbattimento nei limiti di legge di tali sostanze. La scrivente, ancorché vincolata dalle tempistiche previste dalla procedura di affidamento, sta effettuando, in via d'urgenza (e quindi con anticipo rispetto ai cronoprogrammi) tutte le attività necessarie per ovviare alla problematica in questione ed alle altre in cui*

versa l'Impianto. Gli interventi di adeguamento dell'Impianto a quanto previsto dal D.lgs. n. 156/ 2006 sono previsti dal progetto di riqualificazione dei Regi Lagni e saranno svolti durante i lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'impianto di depurazione Napoli Nord.

- **La contestazione elevata da ARPAC relativamente alla violazione delle prescrizioni autorizzative (Violazione dell'art. 124, scarico in by-pass non autorizzato)** è viziata da eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto. Nel verbale di sopralluogo si contesta, infatti, la violazione delle prescrizioni contenute al n. 1, n. 2 e a pag. 5 dell'Autorizzazione Provvisoria allo scarico rilasciata dal Comune di Orta di Atella. Nel medesimo contesto, inoltre, ARPAC intimava l'esponente alla rimozione dei sedimenti accumulati all'interno del canale di by-pass. Quanto affermato da ARPAC, tuttavia, appare travisato in più prospettive. Come premesso in fatto, non si è configurata alcuna violazione della normativa sugli scarichi. Il by-pass, conformemente all'autorizzazione comunale rilasciata, costituisce condutture di recapito dei reflui del bacino di disinfezione e che si innesta nel punto di scarico autorizzato. Allorquando si ricorre all'utilizzo del by-pass, non si genera alcuno scarico non autorizzato, posto che il funzionamento, per come rilevato da ARPAC, è perfettamente conforme alla configurazione impiantistica generate. Né, per effetto di quanto osservato, avrebbe potuto rilevarsi una pretesa violazione delle prescrizioni autorizzative, come compravano anche i risultati analitici, i quali hanno rilevato una perfetta osservanza dei limiti di scarico autorizzati. Napoli Nord Scarl, infatti, ha agito in conformità all'autorizzazione di cui è in possesso e, inoltre, dal rapporto di prova relativo ai campioni analizzati non si evince il superamento di alcun parametro. Per quanto riguarda, poi, la presunta necessità di pulizia del canale di by-pass al fine di evitarne l'attivazione, si osserva che tale necessità riguarda il canale adduttore dei reflui all'impianto, non il canale scolmatore di pioggia (o canale di by-pass), come erroneamente identificato da ARPAC. Di conseguenza, non si è configurato alcuno sversamento nei Regi Lagni e, pertanto, Napoli Nord Scarl non ha violato le prescrizioni autorizzatorie sopra citate.”;
- Che dalle audizioni svolte, che qui si intendono integralmente riportate, è emerso:
 - I. “Molinari conferma quanto già riportato negli scritti difensivi agli atti e aggiunge che la Napoli Nord ha ottenuto la consegna parziale dei lavori di rifunzionalizzazione, in data 17 Dicembre 2018 e 9 gennaio 2019, e che è in attesa a giorni di ricevere il permesso a costruire dal Comune di Orta di Atella in seguito alla quale, con la consegna definitiva dei lavori, avranno inizio i lavori di appalto del Grande Progetto per l'adeguamento del l'impianto. Inoltre fa presente che si sta attivando per trovare sbocchi alternativi per il conferimento dei fanghi (esportazione verso l'estero e conferimento in agricoltura previo autorizzazione regionale), in quanto i conferimenti verso i conferitori storici (scarichi fuori regione) hanno dichiarato di non essere più disponibili al ricevimento dei fanghi, nelle quantità richieste, di cui invierà documentazione. Alla luce di quanto esposto e in viste le attività in corso, chiede l'archiviazione dei verbali di accertamento ARPAC, in oggetto”;
 - II. “Molinari conferma quanto già riportato negli scritti difensivi agli atti e aggiunge che, con riferimento ai verbali di campionamenti effettuati dall'ARPAC Dipartimento di Caserta, vanno fatte delle precisazioni. Con riferimento al verbale n.26/PL/19 in data 01/04/2019 (4° campionamento su 24 ore), conferma quanto riportato dall'ARPAC, che si può riassumere nel non esercizio di più della metà dell'impianto, infatti i lavori di manutenzione da realizzare, secondo l'appalto, non erano ancora iniziati ed inoltre vi era una limitata disponibilità di conferimento dei fanghi prodotti. Si segnala altresì che tale situazione di superamenti dei parametri migliorava sensibilmente nei giorni successivi. Con riferimento al verbale n.29/DSF/19 del 10/04/2019(2° campionamento su 3 ore) il sig. Molinari fa rilevare a conferma di quanto segnalato nel verbale precedente che, a distanza di circa 10 giorni, i parametri COD, SST e BOD erano già rientrati nei limiti della norma. Per quanto riguarda invece i parametri superati si precisa quanto segue: per quanto riguarda il Tensioattivi Totali questo parametro appare non coerente con dati analitici BOD5,COD e Solidi Sospesi. Per quanto riguarda l'Azoto Totale si evidenzia che l'impianto, allo stato attuale, non è stato progettato per l'abbattimento dell'azoto. Per cui fino alla chiusura dei lavori di adeguamento dell'impianto si possono avere dei superamenti dell'Azoto: per quanto riguarda l'Escherichia Coli si evidenzia che l'impianto attualmente è dotato di un sistema manuale di dosaggio dell'ipoclorito di sodio. Per cui, non essendo il dosaggio automatico e non potendo superare i dosaggi di ipoclorito previsti per non generare cloro attivo libero -molto nocivo-, può capitare che si superi il limite consigliati dall' Allegato 5 del Dlgs 152/06. Con riferimento al verbale n.31/PL/19 del 07/05/2019 (5° campionamento su 24ore) il sig. Molinari fa rilevare che tali superamenti erano da attribuirsi alle condizioni meteorologiche dei giorni precedenti (confermate da ARPAC) il prelievo che aveva comportato un aumento sensibile della portata da trattare. A conferma di quanto detto il sig. Molinari precisa che nei giorni successivi, i dati di autocontrollo riportavano che i parametri erano rientrati nella norma.”;

- III. *“Molinari conferma quanto già riportato negli scritti difensivi agli atti e aggiunge che, con riferimento ai verbali di campionamenti effettuati dall' ARPAC Dipartimento di Caserta, vanno fatte delle precisazioni. Con riferimento al verb. n.64/PL/19 del 02/10/2019 per quanto riguarda i parametri superati, evidenzia che dagli autocontrolli effettuati dalla società, acquisiti da ARPAC in occasione di campionamenti, e disponibili nelle relazioni mensile periodica e redatta per la Regione Campania, si rileva che il fenomeno in specie è subito rientrato nei parametri tra il giorno 4 e il 10 ottobre, come riportato nella certificazione analitica allegata agli scritti difensivi. Dichiaro inoltre, che il periodo di riferimento è stato caratterizzato da intense piogge, che hanno reso particolarmente critico il funzionamento dell'impianto nell'attuale stato, (fase transitoria) in attesa che vengano conclusi i lavori di rifunzionalizzazione. A tale riguardo dichiara che i lavori della linea acqua saranno completati entro l'anno come certificato dal direttore dei lavori della Regione. Relativamente ai Solidi Sospesi totali rappresenta quanto sia incomprensibile il superamento del suddetto limite (236mg/l) in riferimento ad un presunto smaltimento dei fanghi. Dichiaro, altresì, che nel caso specifico si trattava del 3° superamento ammesso per l'anno 2019, pertanto non sanzionabile. Tale opportunità prevista per legge è invece stata applicata per il campionamento successivo effettuato nel mese di novembre 2019. Con riferimento al verbale n.90/PDFC19 del 04/12/2019, per quanto riguarda l'Azoto Totale, ribadisce che l'impianto allo stato attuale, non è stato progettato per l'abbattimento dell'azoto e quindi sprovvisto del comparto di denitrificazione, per cui fino alla chiusura dei lavori di adeguamento dell'impianto si possono avere dei superamenti dell'Azoto.”;*
- Che è pervenuto parere ARPAC in risposta alle audizioni, in particolare quella del 01/10/2020 (punto III, sez. **RILEVATO**) dal quale è emerso:

o **Verbale di sopralluogo e prelievo ARPAC n. 64/PL/19 del 02.10.2019:**

“Il Gestore evidenzia che gli autocontrolli effettuati dalla società rilevano che il fenomeno è rientrato nella giornata tra il 4 e il 10 ottobre ed afferma altresì che il periodo è stato caratterizzato da intense piogge che hanno reso critica il funzionamento dell'impianto. Sul punto lo scrivente Dipartimento rappresenta che: nel verbale di sopralluogo e prelievo n. 64/PL/19 del 02.10.2019, e nel verbale di apposizione sigilli n. 61/PL/19 del 01.10.2019, non è riportato alcun riferimento ad eventuali precipitazioni verificatesi durante le 24 ore oggetto di campionamento, né la parte ha rilasciato dichiarazioni al riguardo. Si sottolinea che, quando il prelievo ARPAC viene effettuato in giornate in cui si verificano precipitazioni meteoriche, il personale ARPAC acquisisce e riporta a verbale, sia la presenza delle stesse sia il tabulato con i dati relativi alle portate in ingresso all'impianto, che vengono all'uopo fornite dal Gestore medesimo. I citati riferimenti sono assenti, come detto, nei verbali ARPAC del 01.10.2019 e 02.10.2019 perché nel corso di detto campionamento non si è verificata alcuna precipitazione meteorica. In merito al fatto che gli autocontrolli effettuati dal Gestore, successivamente ai prelievi ARPAC, rilevino che il fenomeno è rientrato nella giornata fra il 4 e il 10 ottobre, si ritiene tale circostanza non rilevante ai fini della contestazione in oggetto, dal momento che i suddetti autocontrolli sono stati effettuati in data successiva al prelievo ARPAC (2 giorni dopo). il Gestore dichiara incomprensibile il valore riscontrato per i Solidi Sospesi Totali nel campione di cui al verbale n. 64/PL/19 del 02.10.2019, pari a 236 mg/l in riferimento ad un presunto smaltimento fanghi, ed asserisce che il suddetto valore sarebbe dovuto essere ricompreso nel calcolo del numero massimo di campioni non conformi non consentiti per l'anno 2019, e pertanto non sanzionabile. Sul punto lo scrivente Dipartimento rappresenta che: il Rapporto di Prova n. 20190023043 trasmesso con nota ARPAC prot. n. 66198 del 11.11.2019, contestualmente ai verbali di sopralluogo e prelievo, evidenzia non solo il superamento del parametro Solidi Sospesi Totali, ma anche dei parametri BOD5 (140 mg/l) e COD (377 mg/l), tutti non conformi ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo, limiti che si ritiene opportuno ribadire di seguito: Solidi Sospesi Totali 35 mg/l - BOD5 25 mg/l - COD 125 mg/l. I valori rilevati nel campione di cui al verbale n. n. 64/PL/19 del 02.10.2019 superano le concentrazioni limite oltre le percentuali massime ammissibili, pertanto non possono essere considerati nel calcolo del numero di campioni non conformi previsto per l'anno 2019. Tanto viene stabilito dalla Tabella 1 Allegato 5 D.Lgs. 152/06 e smi, ed è stato peraltro chiaramente riportato nella nota ARPAC prot. n. 66198 del 11.11.2019 di contestazione dell'illecito amministrativo. In merito ai lavori di rifunzionalizzazione in corso al momento del sopralluogo, interessanti la linea acque dell'impianto e riportati dal Gestore nel verbale di audizione, si ribadisce quanto già rappresentato in precedenti note indirizzate al Gestore ed alle Autorità Competenti, che l'art. 4 della Direttiva Tecnica Regionale DGR n. 259/2012, stabilisce che l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa, su proposta dell'ARPAC, i valori limite di emissione temporanei da applicarsi nei periodi transitori. L'autorizzazione allo scarico vigente al momento del prelievo ARPAC, rilasciata dal Comune di Orta di Atella con prot. 25453 del 13.012.2018 non prevedeva limiti di emissione

temporanei, da applicarsi per i periodi transitori. Pertanto i limiti da applicarsi allo scarico in questione restano quelli fissati dalla Tab. 1 Allegato 5 D.Lgs. 152/06 e smi.”;

o **Verbale di sopralluogo e prelievo ARPAC n. 90/DFC/19 del 04.12.2019:**

“Il Gestore evidenzia che l'impianto non è stato progettato per l'abbattimento dell'Azoto “per cui fino alla chiusura dei lavori di adeguamento dell'impianto, si possono avere superamenti dell'Azoto”. Sul punto lo scrivente Dipartimento, come sopra evidenziato, rappresenta che l'art. 4 della Direttiva Tecnica Regionale DGR n. 259/2012, stabilisce che l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa, su proposta dell'ARPAC, i valori limite di emissione temporanei da applicarsi nei periodi transitori. L'autorizzazione allo scarico vigente al momento del prelievo ARPAC, rilasciata dal Comune di Orta di Atella con prot. 25453 del 13.012.2018 non prevedeva limiti di emissione temporanei, da applicarsi per i periodi transitori. Pertanto i limiti da applicarsi allo scarico in questione per l'Azoto restano quelli fissati dalla Tab. 3 Allegato 5 D.Lgs. 152/06 e smi. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si conferma in toto il contenuto delle contestazioni di illecito amministrativo, inoltrate dallo scrivente Dipartimento sulla base dei verbali di prelievo richiamati nel verbale di audizione della Regione Campania prot. 455287 del 01/10/2020 e si chiede all'Autorità competente di adottare i provvedimenti consequenziali.”;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;
- Che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”;
- Che l'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: “Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”;

- Che, l'art. 8 della L. 689/1981 recita: **“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”**;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che la Napoli Nord Scarl, tra i motivi di doglianza, invocava, tra l'altro:
 - 1) Le pessime condizioni dell'impianto di depurazione già dal momento della consegna anticipata. Ebbene, pur tenendo conto di tale realtà, si evince dall'autorizzazione provvisoria allo scarico l'impegno da parte della ditta affinché **“Le analisi effettuate sui campioni in uscita dall'impianto dovranno rientrare nei limiti di accettabilità di cui alla Tab.1 e 3 dell'allegato 5 alla Parte 111 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. fermo restando, così come previsto dalla normativa vigente, la possibilità che per limitati periodi alcuni campioni possano superare i limiti di accettabilità previsti da tali tabelle”** (Comune di Orta di Atella, prot. n. 25453 del 13/12/2018);
 - 2) La Direttiva tecnica relativa all'art. 101 co. 1 che per **“interventi di ammodernamento e di potenziamento” prevede per “primi trenta giorni: senza valori limite di emissione allo scarico. Dal trentunesimo al novantesimo giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100 per cento. Dal novantunesimo giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito, che di norma non può superare i sei mesi: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50 per cento.”**. Nel caso di specie, l'aver invocato tale direttiva in tutte le memorie difensive, esimerebbe la Napoli Nord Scarl da responsabilità soltanto con riguardo alle contestazioni relative a sopralluoghi svolti entro i 30 giorni dall'affidamento della gestione alla Napoli Nord Scarl. Quanto alle successive contestazioni, i superamenti sono quasi tutti superiori al 100% del limite di tolleranza, oltre il limite stabilito dalla direttiva tecnica. Tuttavia, i lavori di rifunzionalizzazione, per stessa ammissione della Ditta affidataria, non sono cominciati all'atto dell'affidamento ma si è trattato di un semplice avvicendamento nella gestione del depuratore tra Sma Campania e Napoli Nord Scarl. Inoltre, agli atti di questo Ufficio, risulta che i lavori, per stessa ammissione della Napoli Nord Scarl, non erano iniziati neppure in aprile 2019, a ben oltre un anno dall'affidamento provvisorio ed oltre cinque mesi dall'affidamento definitivo. Il tutto, in una costante situazione di anomala gestione rilevata assiduamente, nell'intervallo di tempo valutato in questa sede, dagli organi accertatori. Inoltre, stando alle contestazioni pervenute dal 2020 a salire (che saranno oggetto di separato procedimento), la situazione non è migliorata nonostante i mesi trascorsi dal primo affidamento;
- Che, ad ogni buon conto, l'importo della sanzione non sarebbe cambiato pur applicando le esimenti invocate, relative alla Direttiva Tecnica richiamata;
- Che, tutto ciò premesso, è da tenere in debita considerazione, per la modulazione della sanzione, l'eccezionalità delle circostanze che hanno dato luogo agli illeciti. In particolare, è suscettibile di valutazione, ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, l'inadeguatezza dell'impianto che, da anni ormai, necessita di un ammodernamento sostanziale, stessa considerazione fatta per i gestori dei depuratori di Marcianise e Villa Literno che, allo stesso modo, hanno come ricettore dello scarico i Regi Lagni;
- Che, tuttavia, ciò non rappresenta un'esimente per la Napoli Nord Scarl, se non parziale;
- Che, per quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio, in applicazione dell'art. 11 L. 689/1981, calcolerà l'ammontare della sanzione, applicando la riduzione della sanzione contemplata dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, come se l'illecito fosse stato parzialmente riparato, secondo lo schema della seguente tabella:

-
- Che, sarà considerata, inoltre, soltanto la violazione più grave tra quelle dell'art. 101 (più grave), 124 e 133 co. 3, in applicazione dell'art. 8 L. 689/1981;
- Che, pertanto, in applicazione dell'art. 8 della L. 689/1981, la sanzione, calcolata secondo lo schema precedente, è aumentata fino al doppio, atteso l'elevato numero di contestazioni sollevate nel periodo di riferimento, per una sanzione totale di **€ 20.350,00 (Ventimilatrecentocinquanta/00)**.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 92371 del 21/02/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere, al sig. Molinari Giorgio, *****OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** legale rappresentante della Ditta Napoli Nord S.c. a r.l. all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Napoli Nord S.c. a r.l., in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 20.350,00 (Ventimilatrecentocinquanta/00)**, oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui ai verbali di accertamento e prelievo in oggetto.**
- Inoltre, di archiviare il decreto numero 30 del 23/02/2023, avente medesimo oggetto, per via di un mero errore materiale sul calcolo della sanzione.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Molinari Giorgio - Codice tributo: 531
- Oppure
- Ditta Napoli Nord Scarl – codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 1. Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 3. Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 4. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 5. Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Qualora non reperibile l'indirizzo Pec del trasgressore – legale rappresentante, il presente gli sarà notificato a mezzo raccomandata a/r. Lo stesso sarà notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

